



**Citta' di Termoli**  
**Provincia di Campobasso**

**ORDINANZA**  
**COPIA**  
**N. 100 del 01-04-2021**

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 PER I GIORNI 3, 4 E 5 APRILE 2021 (SABATO SANTO, PASQUA E PASQUETTA)**

**IL SINDACO**

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, e successivamente l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid-19 come pandemia;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Molise in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanze adottate ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il Decreto-Legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 con cui, fra l'altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso al 30 aprile 2021;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».*(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

VISTO il D. L. 13 marzo 2021 n. 30 che ha istituito la zona rossa per tutto il territorio nazionale per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 (rispettivamente Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta);

RINVENUTA la *ratio* dei predetti interventi nella finalità di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni di particolare urgenza o a un effettivo stato di necessità;

EVIDENZIATO che:

- seppur in alcune circostanze, sul territorio comunale si è riscontrata la violazione dei divieti di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di spostamento all'interno del territorio comunale;
- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti rischia seriamente di vanificare il contenuto delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;

OSSERVATO che, le misure prescrittive dettate per il contenimento del contagio da COVID-19, hanno comportato una severa limitazione nella circolazione delle persone, condizione questa che potrebbe indurre una parte della cittadinanza a violare le norme, ricercando spazi percorribili all'aperto soprattutto lungo le passeggiate dei lungomare Nord e Sud del comune di Termoli, e sulle spiagge;

VALUTATO che tale previsione potrebbe avere un elevato grado di realizzazione in occasione delle festività di Pasqua e di lunedì dell'Angelo, soprattutto se favorita da condizioni meteorologiche spiccatamente primaverili che potrebbero indurre uscite di singoli e di gruppi, raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all'aperto per ragioni diverse da quelle rigorosamente previste dall'attuale quadro normativo e regolamentare;

RITENUTO che il verificarsi di tali circostanze determinerebbe, nella situazione attuale, un innalzamento incontrollato del livello di rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento dell'epidemia che, solo negli ultimi giorni sta dando lievi ed ancora instabili segnali di miglioramento;

VERIFICATO che l'art. 1, comm1 e 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede che:

*Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*

*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.*

*2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:*

*a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;*

*b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;*

VALUTATO che la situazione già in essere sul territorio comunale costituisca il presupposto di fatto che legittima l'introduzione delle misure locali restrittive, ai sensi del richiamato art. 1 del D.L. 25/03/2020, n. 19;

RITENUTO, dunque, indispensabile, alla luce dell'ineludibile necessità di osservare rigorosamente il distanziamento sociale, unica forma efficace di riduzione del rischio di contagio, ribadire dettagliatamente il divieto di uscite ludiche, passeggiate, ritrovi, assembramenti e ogni altra svariata occasione di socialità;

CONSIDERATO, conseguentemente, necessario, interdire, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, la possibilità di frequentazione del lungomare Nord, della spiaggia, del marciapiede del lungomare Nord, dell'area pedonale del lungomare Sud, delle aree verdi litoranee, al fine di evitare, come sopra descritto, passeggiate di singoli e/o di gruppi, potenziali raduni e/o ritrovi conviviali;

CONSIDERATA l'indifferibilità e l'urgenza di porre in essere azioni a tutela dell'incolumità pubblica,

anche in deroga ad altre disposizioni normative;

RITENUTO necessario pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porrè in essere tutte le azioni idonee a limitare i contagi a tutela della salute dei cittadini;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, artt.50 e 54;

ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità

#### ORDINA

per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, al fine di ridurre al massimo le occasioni di contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021**:

- l'interdizione al transito pedonale, velocipedi ed acceleratori di velocità sul marciapiede/pista ciclabile del lungomare Nord di Termoli, dalla rotatoria dell'hotel Mistral (incrocio via C. Colombo/via Magellano), fino alla torretta (via Vespucci);
- l'interdizione al transito pedonale lungo l'area pedonale e passeggiata del lungomare Sud di Termoli, che va dal lido "Buena vista social Club" al lido "Cala dei Longobardi", e dal "Circolo della Vela", all'ingresso del porto turistico c.d. "Strada Parco";  
Rimane consentita l'uscita ed il rientro dei cittadini che hanno accesso alle proprie residenze, domicili ed abitazioni situate sulle predette aree.
- l'interdizione all'accesso su tutte le spiagge del litorale di Termoli da Sud a Nord;
- il divieto di stazionamento all'interno di tutte le aree verdi litoranee comunali e zone esterne alle carreggiate.

#### AVVISA CHE

Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui all'articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

#### DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Termoli;

la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
- alla Presidenza della Regione Molise;
- al Comando Polizia Locale di Termoli;
- alla Polizia di Stato di Termoli;
- al Comando Stazione Carabinieri di Termoli
- alla Guardia di Finanza di Termoli
- alla Capitaneria di Porto di Termoli

#### AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Termoli, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
F.TO FRANCESCO ROBERTI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL SINDACO**  
FRANCESCO ROBERTI

---